

All. "D" Rep.24037/15839

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO- E.T.S."

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominato **"RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO- E.T.S."**, di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere e realizzare tramite gli Enti soci, ed eventualmente gestire, anche mediante il loro coordinamento – la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" - Legge Europea 2015-2016.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono quelle previste dalle lettere a) e w) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione potrà perseguire, in via non prevalente, le proprie finalità anche mediante l'esercizio delle attività di interesse generale di cui alle lettere h) e i) del citato articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. Più precisamente l'Associazione si propone di favorire una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime anche mediante il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato già esistenti ed operativi, ed all'uopo si propone di:

- elaborare linee guida da diffondere alle Associazioni già operative nel settore;
- pubblicizzare con mezzi adeguati i servizi di assistenza sì da favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- favorire e promuovere lo studio e la ricerca scientifica delle tematiche relative alla tutela e all'assistenza delle vittime di reato;
- partecipare a progetti nazionali ed europei in materia di vittimologia e assistenza alle vittime di reato;
- promuovere, nelle diverse realtà locali, di concerto con i soci, laddove siano già presenti territorialmente, l'avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze e attivando momenti di informazione, formazione, supervisione;
- promuovere la creazione di servizi di rete e gestire, se necessario, l'attività di assistenza alle vittime qualora l'ente pubblico affidi a RDI e non a realtà locali, la gestione economica delle attività;
 - coordinare e raccordare le attività dei servizi sul territorio nazionale rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento;
- favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- rilevare i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi, delle Forze dell'Ordine e del diritto, nelle materie attinenti all'assistenza alle vittime di reato;
- favorire ed erogare la formazione degli operatori addetti ai servizi pubblici e/o privati di assistenza alle vittime anche mediante il dialogo con le Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere;
- elaborare e implementare strumenti di rilevazione dei dati relativi ai servizi esistenti di assistenza alle vittime di reato e rilevarli periodicamente, anche in collaborazione con le autorità centrali italiane preposte alla comunicazione degli stessi alle autorità europee;
- attuare, a livello nazionale, attraverso un nucleo di operatori

appositamente formati, interventi di assistenza alle vittime di reati di particolare e straordinaria gravità;

- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e supervisione;
- candidarsi come Full Member di Victim Support Europe in rappresentanza dell'Italia.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà raccordarsi e collaborare con altre reti nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità.

4. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari nel rispetto degli Articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. All'associazione possono partecipare enti pubblici ed enti privati che ne condividano gli scopi e si impegnino e perseguirli.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- la ragione sociale dell'ente, indirizzo, data e luogo di costituzione, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nonché i dati del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

4. E previsto un iter di valutazione dell'ammissione a socio, secondo quanto indicato nel Regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

8. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare le proprie proposte di candidature agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali

richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione;

3. Ciascun socio ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di socio e il suo versamento è condizione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di cessazione, per recesso, per esclusione o in caso di mancato versamento dell'eventuale quota associativa annuale;

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Presidente di Rete Dafne Italia, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dal socio interessato a sua difesa.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- dall'Assemblea degli Associati;
- dal Coordinamento nazionale;
- dal Consiglio di Amministrazione;
- dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- dal Segretario Generale;
- dal Tesoriere;
- dall'Organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. Il compito di convocare l'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione mediante comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, da far pervenire a ciascun associato entro 30 giorni prima

della data di svolgimento, in cui viene specificato l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve aver luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. L'atto di convocazione è trasmesso, anche via posta elettronica, all'Ufficio del Revisore Legale, il quale ha facoltà di intervento e interlocuzione senza diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare l'Assemblea in via straordinaria, specificandone i motivi. L'Assemblea può essere convocata presso la sede o anche in luogo diverso, purché in Italia. L'Assemblea può essere anche convocata in modalità a distanza o mista. Può essere convocata altresì quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Revisione, ovvero ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino un ordine del giorno. I lavori della Assemblea, una volta convocata dal Presidente dell'Associazione e una volta insediata, sono diretti dallo stesso che può nominare un Presidente dell'Assemblea. Il Presidente della Assemblea, di volta in volta, provvede alla nomina – tra i membri presenti – del Segretario di Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea nonché il diritto di voto. Ciascun socio esprime in Assemblea n. 1 voto. Il Presidente della Assemblea dirige i lavori della Assemblea; degli stessi viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

3. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati con diritto di voto. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

4. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elegge e revoca i componenti del Coordinamento;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca, in generale, i componenti di tutti gli organi sociali che siano in carica;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
 - discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e

gli altri eventuali regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Coordinamento e, più in generale, di tutti gli organi sociali, ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno il 20% dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Resta inteso che tale modalità di partecipazione, previa motivata giustificazione del socio, deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti.

Art. 13 – Coordinamento

1. Il Coordinamento è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed è presieduto da un Coordinatore nazionale eletto annualmente tra i suoi membri nella prima seduta utile convocata dal Presidente dell'Associazione.

2. Il Coordinamento è composto dai rappresentanti regionali dei soci persone giuridiche in numero non superiore al numero delle Regioni italiane; ogni Regione è rappresentata da un solo socio e ogni membro eletto non può rappresentare più Regioni.

3. Non può essere nominato membro, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del Coordinamento rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rileggibili.

Art. 14 - Competenze e funzionamento del Coordinamento

1. Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e coadiuva il Consiglio di Amministrazione con proposte e pareri non vincolanti sulle seguenti materie:

- realizzazione di eventi e attività associative;
- reperimento di risorse per l'associazione;
- sviluppo di attività formative;
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- rapporti con le Regioni e la Conferenza delle Regioni.

2. Il Coordinamento è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e formula proposte e pareri non vincolanti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Coordinatore nazionale procede alla redazione del verbale di ogni riunione che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente

dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, oltre che dal Presidente se scelto tra persone diverse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario generale, eletti dall'Assemblea, sulla base delle candidature indicate dai soci stessi. Ogni socio può esprimere al massimo una candidatura da proporre all'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dell'Associazione, scelto preferibilmente fra persone esterne al Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può assegnare specifiche competenze o funzioni ai singoli consiglieri.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno. Nella convocazione viene specificato l'ordine del giorno;
- nomina, all'esterno del Consiglio stesso, il Tesoriere e il Segretario Generale;
- amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predispone, su proposta del Tesoriere e del Segretario Generale, il bilancio preventivo e il programma di attività;
- predispone il bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- approva o rigetta le domande di ammissione dei nuovi soci;
- propone gli eventuali regolamenti interni all'Assemblea;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- fissa l'ammontare della quota associativa;

- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- convoca il Revisore Legale laddove ne ravvisi l'opportunità;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

2. La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un riscontro immediato. In caso di urgenza il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro 3 giorni dalla data della riunione, specificando i motivi dell'urgenza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica e venga a mancare il numero legale o qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità della sua sostituzione, si procede alla convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 18 - Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra personalità esterne.

3. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e definisce l'ordine del giorno.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato

dall'Assemblea.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Inoltre, il Presidente dell'Associazione:

- a) cura i rapporti nazionali e internazionali con Enti e istituzioni di diritto pubblico o privato;
- b) cura i rapporti con gli Enti soci le reti locali ed in particolare con i soggetti gestori delle stesse;
- c) collabora con il Segretario Generale nelle relazioni nazionali e internazionali dell'Associazione;
- d) garantisce l'attuazione degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'Associazione;
- e) può inviare comunicazioni ed esortazioni alla Assemblea, aventi oggetto gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Art. 21 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dallo Statuto, al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Segretario Generale:

- a) cura i rapporti nazionali e internazionali in collaborazione del Presidente;
- b) adotta gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione in adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) propone, unitamente al Tesoriere e al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio gli atti di amministrazione straordinaria ed urgente alla prima riunione utile;
- e) propone gli incarichi sui progetti, azioni e/o eventi, al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione;
- f) ha il compito di perseguire e coordinare le azioni per il raggiungimento gli obiettivi definiti dal CDA, attivando e coordinando le risorse messe a disposizione.

Art. 22 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente può effettuare operazioni contabili su espressa delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti da questo indicati.

2. Il Tesoriere deve rendere conto della situazione di cassa, della tenuta dei libri contabili e delle operazioni contabili compiute al Presidente, al

Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo o al revisore legale, se costituiti.

Art. 23 - Organo di Controllo e revisione legale

1. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo.

2. L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

3. L'organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

4. Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo collegiale sono nominati dal Presidente. Egli dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

5. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- potrà agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.

6. Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione.

7. Al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetta il

rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

8. L'assemblea può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

9. All'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

10. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.

11. Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, e dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Può essere revocato con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea.

12. In tale qualità, il Revisore esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.

13. Il Revisore effettua le ispezioni almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, presso la sede dell'Associazione.

14. Al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

15. L'assemblea può prevedere che al revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

16. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17. L'obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'organo di controllo.

18. La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno della Associazione.

Art. 24 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario Generale

dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati ed i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Segretario Generale ed all'eventuale organo di riferimento.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici e privati
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- altre entrate espressamente previste dalla legge
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora esercitate.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

7. Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 3 luglio 2017 n.

117, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

8. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

9. L'associazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

10. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet della Fondazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

11. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le linee guida di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione, durante la propria vita, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitali o riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato

dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento ai regolamenti interni, nonché alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Bouchard Marco

F.to Massimo Saraceno